



OPIFER, organizzazione di psicoanalisti italiani - federazione e registro

associazione fondata nel 1996

Sede Legale in Firenze – G.B. Amici n. 17
Stat. reg. in Firenze, il 12 novembre 1996 (atti pubblici, n° 7864)
Cod.fisc. 94062220481

associazioni federate:

afpi, associaz. fiorentina di psicoanalisi interpersonale (firenze); cerp, centro di ricerca in psicoterapia (trento-milano); cifra, circolo fiorentino ricerca e aggiornam. (firenze); la ginestra, associazione di cultura psicoanalitica (milano); iedta, international experiential dynamic therapy association, sez. italiana (milano); ipp, istituto di psicologia psicoanalitica (brescia); istituto “erich fromm” di psicoanalisi neofreudiana (bologna); inp, istituto neofreudiano di psicoanalisi (milano); polo delle psicodinamiche / circolo psa. (prato); il ruolo terapeutico di genova (genova); sipre, società italiana di psicoanalisi della relazione (roma-milano)

Statuto

**nuovo testo riformato,
in vigore dal 26 aprile 2015.**

Nota storica

Le rilevanti modifiche che caratterizzano il presente Statuto rispetto al testo precedente nascono dalle indicazioni di massima approvate nell'Assemblea di Pisa (presso la Scuola Normale Superiore, l'11 ottobre 2014) sotto gli auspici del Presidente uscente, dr. Pietro Andujar. Al Comitato di riforma dello Statuto contestualmente eletto in quella circostanza e coordinato dal prof. Sergio Caruso, Past President, venne dato mandato d'integrare le modifiche nello Statuto, producendo una bozza di articolato. Quel testo, provvisoriamente approvato con taluni emendamenti nella riunione finale dello stesso Comitato (presso l'Istituto "Erich Fromm" di Bologna, il 13 dicembre 2014), è stato poi definitivamente approvato – con ulteriori emendamenti – dall'Assemblea generale a ciò convocata dalla nuova Presidente dr. Luciana LaStella (presso l'Istituto di Psicoanalisi "H.S. Sullivan" di Firenze, il 26 aprile 2015). Col che si concludeva il processo di riforma dello Statuto OPIFER che conduce alla presente versione: da quel momento, in vigore a tutti gli effetti.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (*Denominazione, natura*)

L'Organizzazione di Psicoanalisti Italiani - Federazione e Registro (*abinc* OPIFER o "l'Associazione") è un'associazione senza fini di lucro tra psicoanalisti, aperta ai candidati.

Promossa nel 1996 da un patto federativo tra varie associazioni del settore e tuttora auspicabilmente sorretta dal sostegno di tutte le associazioni federate, vecchie e/o nuove, OPIFER resta principalmente una comunità d'individui che liberamente aderiscono ad essa.

Le sue finalità sono di carattere scientifico, culturale, formativo e professionale.

Art. 2 (*Ispirazione*)

OPIFER è un'associazione aconfessionale e apartitica, culturalmente laica e pluralistica. L'adesione ad OPIFER non implica l'adesione ad alcuna visione del mondo né ad alcuna ortodossia dottrinale, ivi comprese le ortodossie psicoanalitiche.

Soli punti di riferimento sono: sul piano scientifico, la fondazione freudiana della psicoanalisi modernamente intesa come tradizione di ricerca, nonché la varietà di sviluppi ad essa interni o contigui; sul piano etico, il rispetto-promozione della dignità di ogni persona, nonché la difesa dei diritti umani in generale.

Art. 3 (*Sede*)

L'Associazione ha sede legale in Firenze, presso l'Istituto di Psicoterapia Analitica "H.S. Sullivan".

Per gli aspetti correnti funge da sede operativa lo studio del Presidente in carica.

Art. 4 (*Durata*)

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 (*Le associazioni federate*)

Le associazioni federate in OPIFER sono: (a) quelle promoventi e tuttora aderenti; (b) quelle successivamente aggiuntesi a pari titolo secondo le modalità appresso specificate: Esse accordano a OPIFER e alle iniziative da questa promosse il massimo sostegno possibile, sia culturale che operativo, e tutte concorrono al bilancio versando una quota annua pari ad almeno il doppio di quella stabilita per i membri individuali. Godono

delle prerogative appresso specificate per quanto riguarda l'ingresso in OPIFER di nuovi associati.

Tutte le associazioni federate conservano intatta la loro autonomia sotto ogni aspetto sia scientifico che organizzativo. Esse s'impegnano peraltro ad apporre la sigla OPIFER a fianco delle rispettive denominazioni,¹ nel loro sito come pure in tutte le pubbliche iniziative da loro promosse. Analogamente OPIFER s'impegna a mettere in evidenza nel proprio sito e nei propri documenti la lista delle associazioni federate.

Le associazioni federate che abbiano anche natura di Scuola di formazione psicoanalitica e/o di Scuola legalmente riconosciuta di formazione alla psicoterapia, o che siano in qualche modo organicamente collegate a una Scuola di tal fatta, s'impegnano altresì:

(a) a riconoscere come valide le analisi personali con finalità didattica di cui al successivo art. 11 c. 3.

(b) a sollecitare e favorire la partecipazione di tutti i propri allievi e candidati alle iniziative promosse da OPIFER e, se possibile, la loro adesione all'Associazione stessa nelle forme per essi predisposte a norma di Statuto.

(c) a ragguagliare tutti i propri associati sulla natura di OPIFER e sulle iniziative da essa promosse, sollecitandone l'iscrizione e la partecipazione.

Art. 6 (Limiti del patto federativo)

Benché promossa e sorretta da un patto federativo, OPIFER vive come associazione tra singole persone, che dichiarano con la loro adesione di condividerne le finalità e le regole. Ad esse e solo ad esse compete il governo dell'Associazione, nelle forme stabilite da questo Statuto.

L'iscrizione del singolo aderente nell'apposita lista di garanzia predisposta e aggiornata da ogni associazione federata è condizione sufficiente, ma non necessaria per essere ammesso in OPIFER. Sono comunque possibili adesioni individuali, a norma di Statuto e di Regolamento.

La modalità di ammissione iniziale, per tramite e garanzia di un'associazione federata o puramente individuale, non può comportare alcuna discriminazione fra gli associati.

Ogni associato, abbia o non abbia altre appartenenze, non rappresenta in OPIFER altri che se stesso; né compete ad alcuna associazione federata alcun potere formale di veto.

L'ingresso nel patto federativo, o l'egresso da esso, di una o più associazioni non ha conseguenze formali in ordine all'esistenza di OPIFER, che comunque vive indipendentemente da esse sulla sola base di questo Statuto, né comporta incidenze automatiche sulla sua composizione (elenco degli associati e Registro degli psicoanalisti).

Ogni singolo aderente ad OPIFER conserva o perde la qualifica di associato sulla sola base di questo Statuto e degli eventuali regolamenti. Ai fini della permanenza in OPIFER, l'egresso dal patto federativo di un'associazione federata non comporta alcuna decadenza di quegli associati inizialmente ammessi per tramite e garanzia di quella. Analogamente, la cancellazione di un associato ad OPIFER dall'associazione federata di cui fosse membro, o le sue dimissioni da essa, sono prive di qualunque incidenza

¹ Assumendo ABCD essere il nome di un'associazione federata, si raccomanda una delle formule seguenti: ABCD/Opifer, oppure ABCD (associaz. federata con OPIFER).

formale sul suo *status* di membro all'interno di OPIFER, come pure sulle cariche ivi ricoperte e sulle qualifiche ivi riconosciutegli.

Art. 7 (Ingresso nel patto federativo)

Il patto federativo che promuove e sorregge OPIFER è aperto. Altre associazioni del campo psicoanalitico possono chiedere di farne parte. Ogni domanda di ammissione ad OPIFER presuppone la condivisione delle sue finalità e comporta la piena disponibilità ad accettarne Statuto e Regolamenti.

Le domande d'ingresso nel patto federativo sono sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo, che esprime al riguardo un parere motivato. In ordine all'ammissione decide l'Assemblea, su proposta (favorevole o contraria) del Consiglio Direttivo.

Art. 8 (Egresso dal patto federativo)

Le associazioni federate escono dal patto federativo

- per dimissioni, con presa d'atto del Consiglio Direttivo;
- per scioglimento, con presa d'atto del Consiglio Direttivo;
- per cancellazione;
- per esclusione.

La cancellazione di una associazione federata viene deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in caso di reiterata morosità in ordine alle quote di cui al precedente art. 5 c. 2.

L'esclusione di una associazione federata può essere deliberata dall'Assemblea – su proposta del Consiglio Direttivo, udito il Collegio dei Probiviri – in due soli casi:

- per violazione grave e ripetuta delle regole statutarie e di correttezza inerenti al patto federativo.
- per gravi motivi di totale incompatibilità fra il comportamento dell'associazione federata e le finalità di OPIFER, che siano intervenuti successivamente all'adesione.

Art. 9 (Finalità generali dell'Associazione)

Le finalità generali dell'Associazione sono:

a) creare uno spazio d'incontro e di studio ove possano confrontarsi ed essere discusse senza pregiudizi idee e ricerche riguardanti la teoria e la pratica della psicoanalisi e della psicoterapia psicoanalitica;

b) incoraggiare e attivamente sostenere la ricerca teorica e clinica nel campo psicoanalitico, nonché la formazione permanente e l'aggiornamento professionale, in particolare fra i propri associati;

c) arricchire la formazione degli allievi e dei candidati afferenti alle associazioni federate o alle scuole con esse connesse.

d) promuovere lo sviluppo e la conoscenza della psicoanalisi in generale, sotto ogni possibile aspetto, anche divulgativo;

e) favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze fra psicoanalisti di diversa formazione od orientamento, fra psicoanalisti di diversa nazionalità, fra gli psicoanalisti e altri studiosi della mente versati in altre scienze sia umane che naturali.

f) promuovere fra gli associati la conoscenza e la discussione di ogni ricerca comunque rilevante ai fini di una migliore comprensione delle motivazioni individuali e del comportamento sociale.

Art. 10 (Modalità di azione)

A tal fine OPIFER può:

a) organizzare, in proprio o in collaborazione, tavole rotonde, giornate di studio, convegni, congressi; promuovere pubblicazioni, occasionali o periodiche, su carta e/o in rete;

b) organizzare presentazioni, conferenze, lezioni e seminari, affidati a relatori o docenti sia interni che esterni, anche su argomenti di carattere interdisciplinare;

c) organizzare gruppi di studio, finalizzati all'apprendimento oppure alla ricerca su argomenti determinati, nonché gruppi clinici, finalizzati alla discussione paritetica di casi oppure alla loro supervisione;

d) cercare e realizzare convenzioni, consorzi o altre forme di collaborazione con Enti sia pubblici che privati; promuovere l'alta divulgazione;

e) promuovere lo scambio di idee e di esperienze a livello internazionale; affiliarsi ad associazioni internazionali che coltivino finalità in tutto o in parte analoghe alle proprie o coordinarsi con esse; patrocinare o promuovere nuove associazioni.

Art. 11 (Iniziativa formative)

L'Associazione si riserva di proporsi al pubblico interessato come ente di formazione diretta ed esclusiva e/o indiretta e concorrente nel campo psicoanalitico e/o della psicoterapia psicoanalitica.

Per quanto riguarda la formazione diretta ed esclusiva di persone già legalmente qualificate all'esercizio della psicoterapia, che si rivolgano ad essa (o per essa ad uno degli associati) al fine di acquisire o approfondire una competenza più specificatamente psicoanalitica, l'Associazione predispone un programma di formazione, inclusivo di un'analisi personale con un membro ordinario, di una *tutorship* con altro membro diverso dal precedente e di quant'altro venga richiesto. Di tale formazione – fatte salve le opportune verifiche – OPIFER assume la responsabilità di certificare il compimento.

Per quanto riguarda invece la prima formazione di medici e psicologi che vogliano ottenere una specializzazione legalmente riconosciuta in psicoterapia psicoanalitica, OPIFER si limita a offrire un'analisi personale da tenersi con un membro ordinario dell'Associazione, nel contempo ragguagliando il candidato su tutte le Scuole afferenti alle associazioni federate e invitandolo a chiedere d'iscriversi come allievo presso una di essa.

In ogni altro caso, i membri OPIFER impegnati in analisi con finalità didattica agiscono a titolo personale e ne serbano la personale responsabilità.

Art. 12 (*Funzioni accessorie di rappresentanza comune*)

Allo scopo di favorire i collegamenti nazionali e internazionali fra operatori e studiosi del campo psicologico, psicoterapeutico e psicoanalitico, OPIFER può assumere nelle sedi opportune di volta in volta stabilite la rappresentanza esterna delle associazioni federate, per quanto riguarda in particolare l'adesione collettiva a strutture di collegamento.

Alla stessa funzione di rappresentanza esterna OPIFER può assolvere nei riguardi di altre associazioni che gliene diano mandato, ancorché non federate.

Titolo II

ASSOCIATI, AMMISSIONE, ESCLUSIONE, REGISTRO

Art. 13 (*Degli associati in generale*)

La qualifica di membro dell'Associazione con qualunque degli *status* infradetti comporta la piena accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti.

Ai membri fondatori va la gratitudine dell'Associazione, ma non alcun privilegio né alcuna prerogativa diversa da quelle formalmente previste per i membri ordinari.

L'appartenenza ad OPIFER non è incompatibile con la simultanea appartenenza ad altre associazioni analoghe o similari.

Art. 14 (*Norme di trasparenza*)

L'appartenenza ad OPIFER non è compatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete od occulte incompatibili con lo Stato di diritto.

Tutti gli associati hanno titolo a richiedere, a loro spese, copia di qualunque verbale, bilancio o altro documento formale custodito negli Archivi dell'Associazione.

Art. 15 (*Categorie di membri*)

Gli associati ad OPIFER sono:

- membri onorari,
- membri ordinari,
- membri candidati
- membri corrispondenti,
- aggregati laici.

Art. 16 (Membri onorari)

I membri onorari sono studiosi ed esperti, italiani o stranieri, professionalmente impegnati sul terreno clinico o nella ricerca, che, in virtù del particolare contributo da loro portato alla cultura *lato sensu* psicoanalitica, sono chiamati a onorare OPIFER con la loro adesione.

L'ammissione di un membro onorario presuppone un invito formale del Presidente, deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. L'iscrizione si perfeziona con l'assenso esplicito della persona interessata.

I membri onorari sono esonerati dall'esazione di quote associative; non eleggono né sono eletti alle cariche sociali; godono di voto consultivo su tutte le materie di competenza dell'Assemblea.

I membri onorari che, avendone i requisiti, richiedano lo *status* di membro ordinario lo ottengono automaticamente.

Art. 17 (Membri ordinari: profilo e status)

Tutti i membri ordinari devono essere operatori qualificati del campo psicoanalitico che, avendo alle spalle un *training* completo, abbiano esercitato la funzione terapeutica per almeno due anni.

I membri ordinari godono di voto pieno su tutte le materie di competenza dell'Assemblea. Essi, e solo essi, sono eleggibili o designabili a tutte le cariche sociali.

Art. 18 (Membri ordinari: modalità di ammissione)

L'ammissione quale membro ordinario avviene:

a) su domanda dell'interessato, per tramite e garanzia dell'associazione federata cui appartiene;

b) su domanda dell'interessato, in virtù di una preesistente affiliazione internazionale, valutabile a discrezione del Consiglio Direttivo;

c) su domanda dell'interessato, salvo parere negativo del Consiglio Direttivo;

Nel caso (a), l'interessato allega alla domanda un attestato dell'associazione psicoanalitica di provenienza, dal quale semplicemente risulti che ne fa parte quale "membro *pleno jure*" (cioè quale membro ordinario o dizione equivalente). Il Presidente ne prende atto e iscrive il richiedente fra i membri ordinari di OPIFER.

Nel caso (b), l'interessato allega alla domanda una certificazione che comprova la sua qualifica di membro di un'associazione psicoanalitica internazionale. L'iscrizione fra i membri ordinari rimane subordinata alla valutazione discrezionale del Consiglio Direttivo.

Nel caso (c), l'interessato allega alla domanda un *curriculum* espositivo della sua formazione psicoanalitica e delle sue esperienze professionali, nonché di ogni altro titolo da lui giudicato pertinente ai fini dell'ammissione. Il curriculum dev'essere compilato sul modulo a ciò predisposto, da richiedere alla Segreteria Generale di OPIFER oppure, in alternativa, da scaricare dal *website* dell'Associazione. L'iscrizione fra i membri ordinari rimane subordinata alla valutazione discrezionale del Consiglio

che può, motivando, esprimere parere negativo o richiedere un approfondimento, sia documentale che in altra forma (colloquio personale). In assenza di parere negativo o sospensivo da parte del Consiglio, il Presidente iscrive.

La domanda di ammissione, se respinta, può essere ripresentata in altra modalità (a, b, c) dopo sei mesi o nella stessa modalità dopo un anno.

Art. 18 bis (*membri candidati*)

I membri candidati sono psicoanalisti in formazione, che non hanno ancora concluso il *training*. Se allievi di una Scuola di formazione alla psicoterapia afferente a una delle associazioni federate con OPIFER, vengono ammessi su domanda dell'interessato corredata da un *curriculum* analogo a quello descritto *supra* (art. 18, caso *c*) e indirizzata al Presidente, che, col Segretario Generale, ne prende atto.

Se di provenienza diversa, gli aspiranti all'iscrizione come membro candidato presentano essi pure una domanda come sopra, che resta però subordinata alla valutazione discrezionale del Consiglio. La domanda di ammissione, se respinta, può essere ripresentata – aggiornando il *curriculum* – dopo un anno.

I membri candidati sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo, né possono partecipare all'Assemblea; ma sono ammessi – gratuitamente (o con le stesse facilitazioni dei membri ordinari) e con pieno diritto di parola – a tutte le iniziative scientifiche e culturali dell'Associazione.

I membri candidati afferenti dalle Associazioni federate sono esenti da quote.

I membri candidati afferenti dall'esterno sono tenuti, dal momento dell'iscrizione, al pagamento annuale di una quota associativa il cui importo viene stabilito in una misura inferiore alla metà di quella richiesta ai membri ordinari.

Art. 19 (*Membri corrispondenti*)

I membri corrispondenti sono psicoanalisti italiani o stranieri residenti all'estero che, su mandato del Presidente, rappresentano OPIFER fuori d'Italia, tengono collegamenti con altre associazioni, promuovono gli scambi di persone e di idee.

I membri corrispondenti sono esonerati dal pagamento delle quote associative. Se presenti in Italia, possono intervenire nell'Assemblea con diritto di parola, ma senza diritto di voto. In occasione di convegni o pubblicazioni, possono far parte del comitato scientifico o assumere con altri la funzione di *referee*.

L'ammissione in OPIFER quale membro corrispondente viene concordata fra l'interessato e il Presidente, su domanda dell'uno o su invito dell'altro, udito in ogni caso il Consiglio Direttivo.

Art. 20 (*Aggregati laici*)

Gli aggregati laici sono esperti o cultori di altre discipline, di livello universitario o post-universitario, che, avendo un comprovato interesse per gli studi psicoanalitici

desiderano istituzionalizzare le occasioni d'incontro con operatori professionali del campo psicoanalitico.

Gli aggregati laici non fanno parte dell'Assemblea né sono eleggibili ad alcuna carica sociale. Sono invece ammessi a partecipare alle iniziative di carattere scientifico e culturale; con esclusione, tuttavia, dei gruppi schiettamente ed esclusivamente clinici (a meno che non siano medici o psicologi e, come tali, essi pure tenuti al segreto professionale). Nelle iniziative cui sono ammessi i membri aggregati possono occasionalmente assumere funzioni docenti o di coordinamento scientifico su temi di loro competenza.

Art. 21 (*Registro associativo*)

Sarà cura del Segretario redigere, far pubblicare e diffondere sia all'interno che all'esterno dell'Associazione versioni almeno biennialmente aggiornate del Registro associativo.

Il Registro associativo comprende:

- l'elenco delle Associazioni federate, in ordine alfabetico, con relativo indirizzo;

- l'elenco degli Associati, divisi per categorie, in ordine alfabetico.

E' auspicabile che l'elenco degli Associati fornisca per ognuno poche righe informative.

Per quanto riguarda in particolare i membri ordinari (Registro degli Psicoanalisti), esso dirà di ognuno anche l'indirizzo dove può essere raggiunto, nonché l'associazione federata di appartenenza (ove esista).

Degli iscritti nel Registro degli Psicoanalisti OPIFER riconosce la sostanziale qualificazione ai fini associativi, ma non presume con ciò di certificare alcunché di fronte al pubblico esterno all'Associazione. Dal punto di vista legale ognuno di essi esercita la funzione terapeutica e/o psicoanalitica, se le esercita, sotto la propria personale responsabilità.

Art. 22 (*Partecipazione pro tempore, iscrizione a singole iniziative*)

Su invito del Presidente e col parere favorevole del Consiglio Direttivo, persone non comprese nel Registro associativo possono assumere la corresponsabilità attiva di singole iniziative quali membri del comitato scientifico e/o organizzativo che le prepara. La partecipazione *pro tempore* di tali persone non comporta il pagamento di quote associative né la riscossione di emolumenti.

L'iscrizione di persone esterne all'Associazione a singole iniziative da questa organizzate avviene, con o senza quote, sulla base della normativa vigente. Sarà cura del comitato organizzativo (o in mancanza di questo del Segretario Generale d'intesa col Tesoriere) stabilire e pubblicizzare i requisiti, le forme e il costo eventuale di tale iscrizione.

Art. 23 (*Egresso dall'Associazione: modalità*)

La qualità di associato si perde:

- per dimissioni volontarie;
- per cancellazione d'ufficio (in caso di morosità);
- per radiazione (in caso d'incompatibilità);
- per espulsione (in caso d'indegnità).

E' facoltà del Presidente respingere una prima volta dimissioni che egli giudichi o auspichi non essere irrevocabili.

Art. 24 (*La cancellazione d'ufficio*)

La cancellazione d'ufficio si applica nei confronti di quegli associati che avendo cumulato un ritardo nel pagamento delle quote associative pari a due annualità ed essendo stati a ciò richiamati per iscritto, abbiano nondimeno ommesso di mettersi in regola entro un mese. La cancellazione, d'ordine del Segretario Generale, diventa esecutiva a partire dalla data di spedizione della lettera che la comunica all'interessato.

Pur in assenza di una cancellazione formale, l'esercizio del diritto di voto in Assemblea rimane comunque subordinato al pagamento delle quote associative.

Per la riammissione dell'associato cancellato è condizione necessaria e sufficiente che egli versi un importo corrispondente alla somma delle annualità intercorse fra l'ultima quota pagata e l'anno in corso.

Art. 25 (*Radiazione ed espulsione*)

La radiazione per incompatibilità e l'espulsione per indegnità sono decise in Assemblea su proposta conforme del Collegio dei Probiviri.

Nessuna ipotesi del genere può essere posta in votazione, se non è formalmente compresa nell'ordine del giorno su cui l'Assemblea viene convocata.

Titolo III

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26 (*Elenco degli organi*)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Vice-Presidente
- Il Segretario Generale;

- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Presidente onorario;
- le sezioni periferiche, qualora create.

Art. 27 (Funzione e composizione dell'Assemblea)

L'Assemblea discute su tutti gli argomenti inerenti alla vita associativa e decide su tutti gli argomenti che lo Statuto affida alle sue deliberazioni.

In sede di discussione, l'Assemblea comprende i membri onorari e ordinari, con l'eventuale partecipazione dei membri corrispondenti.

In sede deliberante, l'Assemblea s'intende composta dai soli membri ordinari.

Art. 28 (Convocazione e validità dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Presidente:

- almeno una volta l'anno (assemblea ordinaria);
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- quando almeno un quarto dei membri ordinari ne facciano motivata richiesta.

L'Assemblea viene convocata a mezzo lettera indirizzata al domicilio risultante per ognuno degli associati, ovvero con qualsiasi altro mezzo o supporto cartaceo o magnetico idoneo allo scopo. Nel caso di convocazione tramite posta elettronica, l'avviso deve essere spedito all'ultimo indirizzo di posta elettronica che sia stato comunicato dall'associato. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere spedito o trasmesso almeno trenta giorni prima del giorno fissato (riducibili a quindici solo nel caso di assemblee straordinarie che il Consiglio Direttivo abbia giudicato di estrema urgenza).

La convocazione deve precisare l'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei membri ordinari; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'intervallo fra prima e seconda convocazione, contestualmente precisate, di norma sarà di sessanta minuti.

Sono ammesse le deleghe, purché scritte e pervenute (anche per via telematica) prima dell'inizio dell'Assemblea; esse valgono al duplice fine del computo dei presenti e del computo dei voti. Ad ogni associato fisicamente presente non possono essere intestate più di due deleghe. Le deleghe pervenute saranno allegate al verbale.

Art. 29 (Competenze dell'Assemblea)

E' di competenza dell'Assemblea:

- approvare o respingere il bilancio consuntivo; discutere e votare il bilancio preventivo;

- deliberare in ordine all'ammissione di nuove associazioni nel patto federativo ovvero all'esclusione da esso di associazione federate, secondo le modalità stabilite *supra*;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- decidere in ordine alla radiazione e all'espulsione di membri dell'Associazione, su proposta conforme del Collegio dei Probiviri;
- ratificare il Preambolo e decidere in ordine alle modifiche dello Statuto e del Preambolo.
- discutere e votare i Regolamenti interni.
- discutere gli indirizzi generali e programmatici di OPIFER;
- discutere le interrogazioni e interpellanze presentate da uno o più associati al Presidente o al Consiglio Direttivo;
- votare sulle mozioni e gli ordini del giorno presentati da uno o più soci compatibilmente con lo Statuto e col Preambolo;
- assumere delibere vincolanti su tutte le questioni per le quali il Consiglio Direttivo abbia chiesto il voto dell'Assemblea;
- concedere o negare l'assenso allo scioglimento, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 30 (*Procedure in Assemblea*)

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente.

Su proposta di colui che presiede, l'Assemblea designa un segretario della seduta incaricato di redigere una bozza di verbale.

E' facoltà dell'Assemblea modificare l'ordine del giorno, nei limiti delle sue competenze.

Tutte le decisioni vengono assunte dall'Assemblea a maggioranza semplice, tranne quelle per cui lo Statuto esplicitamente preveda una maggioranza diversa o procedure particolari.

In caso di parità, il Presidente invita l'Assemblea a ripetere la votazione. In caso di ulteriore parità, prevale il voto del Presidente.

Il voto è segreto sulle persone, palese sulle cose.

L'esercizio del diritto di voto è per ogni associato subordinato al suo essere in regola col pagamento delle quote associative. Queste possono essere pagate durante l'Assemblea stessa, prima del voto.

Art. 31 (*Composizione elezione e durata del Consiglio Direttivo*)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Il numero dei Consiglieri va da un minimo di sette a un massimo di nove. Ad essi si aggiunge il Presidente uscente, ancorché non eletto, che fa comunque parte del Consiglio quale membro di diritto.

Decidere circa il numero dei Consiglieri è competenza dell'Assemblea, su proposta iniziale del Presidente. Qualora la proposta del Presidente venga respinta, l'Assemblea delibera il numero votando per mozioni contrapposte.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea. Ogni votante in Assemblea potrà scrivere sulla sua scheda un numero di nominativi pari al numero degli eligendi. Sono eletti coloro che ottengono più voti. In caso di parità si procede al ballottaggio.

Tutti i Consiglieri godono nel Consiglio delle stesse prerogative e del medesimo status.

Il Consiglio dura in carica tre anni.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 32 (Rinnovo pre-termine dei Consiglieri)

Qualora uno o più Consiglieri eletti vengano meno per qualunque ragione prima della scadenza naturale, è facoltà del Presidente convocare elezioni suppletive per il periodo restante del loro mandato.

Qualora più della metà dei Consiglieri rassegnino simultaneamente e irrevocabilmente le loro dimissioni, è obbligo del Presidente convocare l'Assemblea entro due mesi per eleggere un nuovo Consiglio.

Art. 33 (Competenze del Consiglio Direttivo)

E' di competenza del Consiglio Direttivo:

- dirigere l'Associazione, realizzarne gli scopi e determinarne le iniziative, nel quadro degli indirizzi generali emersi in Assemblea e del bilancio preventivo ivi approvato;

- assumere a tal fine opportune misure di carattere esecutivo od organizzativo, ivi compresa l'assegnazione d'incarichi particolari a singole persone o comitati, nonché ogni decisione in merito ad ogni tipo di accordo con altri Enti;

- ratificare le decisioni eccezionalmente assunte in via autonoma dal Presidente in situazioni di urgenza;

- valutare, nelle forme stabilite dal presente Statuto, l'opportunità d'includere nuove associazioni nel patto federativo e l'opportunità di escludere da esso associazioni federate;

- valutare le domande di ammissione in OPIFER di nuovi membri, nei casi e nelle forme stabiliti dal presente Statuto;

- determinare le quote associative;

- eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;

- designare, a maggioranza assoluta, il Presidente onorario;

- disporre, d'intesa col Tesoriere, i bilanci e le modifiche di bilancio da presentare in Assemblea;

- determinare l'ordine del giorno dell'Assemblea;

- proporre all'approvazione dell'Assemblea Regolamenti interni;

- proporre all'approvazione dell'Assemblea modifiche di Statuto;

- proporre all'approvazione dell'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 34 (Prima convocazione del nuovo Consiglio Direttivo)

Il nuovo Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente uscente al termine delle votazioni, con comunicazione orale in Assemblea, se possibile entro ventiquattr'ore dal termine dell'Assemblea stessa.

La prima riunione recherà all'ordine del giorno l'elezione delle cariche di competenza del Consiglio stesso: Presidente, Vice-Presidente, Segretario Generale e Tesoriere.

Art. 35 (Funzionamento ordinario del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è presieduto di norma dal Presidente, che lo convoca:

- ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- in adempimento di riconvocazioni deliberate dal Consiglio stesso al termine della riunione precedente;
- quando almeno la metà dei membri gliene abbia fatto richiesta formale.

Il Consiglio è convocato con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'adunanza con qualsiasi mezzo, cartaceo e/o telematico.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio o audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri. Non sono ammesse deleghe.

Di ogni seduta del Consiglio sarà redatto un verbale a cura del Segretario Generale o, in sostituzione di questi, da un membro del Consiglio stesso.

Art. 36 (Consultazione urgente del Consiglio Direttivo)

In caso di urgenza sono ammesse consultazioni telefoniche o con altro mezzo telematico. Sarà cura del Presidente che esse non escludano alcun membro raggiungibile del Consiglio. Di esse sarà comunque redatto un breve verbale complessivo.

Art. 37 (Il Presidente)

Il Presidente è il garante dello Statuto, nonché delle finalità istituzionali di OPIFER, all'attuazione delle quali sovrintende d'intesa col Consiglio Direttivo.

Sono competenze del Presidente:

- la rappresentanza legale dell'Associazione verso terzi e in giudizio;
- la rappresentanza ufficiale dell'Associazione all'esterno, laddove non venga diversamente disposto con delega dal Presidente medesimo;
- convocare e presiedere l'Assemblea;
- proporre all'Assemblea il numero dei Consiglieri da eleggere;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- l'autonoma assunzione di decisioni indifferibili, purché non confliggano con i programmi già deliberati e non eccedano l'ordinaria amministrazione.
- la certificazione, su richiesta, di quanto risulti agli atti dell'Associazione, sulla base della documentazione custodita dal Segretario Generale;
- ogni altro atto dovuto a norma di Statuto e di Regolamenti.

Art. 38 (Elezione del Presidente)

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri a maggioranza assoluta.

Dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta, cioè per non più di due presidenze consecutive.

Art. 39 (Il Vice-Presidente)

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci quando questi manchi o sia impedito. Gli subentra nella carica fino al termine del mandato, quando la presidenza rimanga prematuramente vacante.

Il Vice-Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri a maggioranza assoluta e dura in carica fino al termine del mandato presidenziale.

Art. 40 (Il Segretario Generale)

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Egli coadiuva il Presidente e lo consiglia nelle questioni amministrative, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e documentali.

Rientra nelle sue responsabilità: organizzare la comunicazione interna ed esterna all'Associazione; redigere e custodire i libri dei verbali; tenere in ordine e custodire l'archivio; redigere le certificazioni, che controfirma.

Art. 41 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Egli è responsabile, all'interno dell'Associazione, degli aspetti economici e finanziari: custodisce la cassa; riscuote i crediti e paga i debiti; tiene in ordine e custodisce con la dovuta cura i libri contabili e la documentazione giustificativa; prepara annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre al voto dell'Assemblea; predispone, per conto del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo; segnala al Segretario Generale gli associati morosi.

Al fine di meglio assolvere alle sue funzioni, il Tesoriere disporrà di firma disgiunta da quella del Presidente sui conti OPIFER negli istituti di credito.

Art. 42 (Segretario Generale e Tesoriere: aspetti comuni)

Nell'adempimento delle loro funzioni, il Segretario Generale e il Tesoriere possono avvalersi di collaboratori tecnici o generici, interni o esterni. Dell'operato di questi conservano, peraltro, la formale responsabilità rispetto all'Associazione.

Sia al Segretario Generale sia al Tesoriere può essere periodicamente corrisposto, per delibera del Consiglio Direttivo, un rimborso delle spese personali ragionevolmente sostenute nell'adempimento delle loro mansioni.

Ove non appaia possibile al Consiglio Direttivo disporre diversamente, le cariche di Segretario Generale e di Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Art. 43 (Il Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'amministrazione di OPIFER con riguardo agli aspetti economici e finanziari, esercitando le funzioni di controllo di cui all'art. 2403 CC, in quanto applicabili.

E' composto di tre membri designati dall'Assemblea all'interno o anche all'esterno dell'Associazione. Ad essi compete d'ispezionare collegialmente i libri e i documenti contabili, verbalizzando il risultato della ispezione.

Se riscontra irregolarità contabili, il Collegio dei Revisori deve farne edotto il Presidente per le misure di sua competenza. Questi, se del caso, ne informerà l'Assemblea.

In ogni caso compete al Collegio dei Revisori redigere annualmente una relazione sul bilancio consuntivo, che sarà letta in Assemblea.

Art. 44 (Il Collegio dei Probiviri: composizione, elezione e durata)

Il Collegio dei Probiviri è un organo di garanzia, giudizio e disciplina. Ad esso compete garantire all'Associazione una ordinata vita interna nel pieno rispetto, da parte di tutti, dello Statuto e dei Regolamenti.

Esso è composto da tre membri ordinari che vengono designati dall'Assemblea subito dopo l'elezione del Consiglio Direttivo, ad esclusione di quelli ivi eletti.

I Proviviri sono designati dall'Assemblea col sistema del voto limitato. Ogni votante potrà scrivere sulla sua scheda due nominativi. Sono eletti i primi tre più votati. In caso di parità prevale l'anzianità d'iscrizione (in seconda istanza, l'anzianità anagrafica).

Il Collegio dei Proviviri dura in carica come il Consiglio Direttivo. Nel caso che venga meno uno o più dei suoi componenti, si procederà a elezioni suppletive.

Il Collegio è presieduto, se questi accetta, dal Presidente Onorario. Se il Presidente Onorario non è disponibile, la Presidenza del Collegio spetta al più anziano dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri delibera a maggioranza. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

Art. 45 (Il Collegio dei Proviviri: funzioni)

Al Collegio dei Proviviri, nonché alla perizia ed equanimità dei suoi componenti, sono affidate le seguenti funzioni:

- dirimere, sulla base dello Statuto, i conflitti di competenza che insorgessero fra organi di OPIFER;

- comporre, su esclusiva richiesta di ambedue le parti, le vertenze che insorgessero fra associazioni federate;

- dirimere, su richiesta di una parte in causa, le vertenze che insorgessero tra OPIFER (per essa il suo Presidente) e un'associazione federata, limitatamente a questioni che ineriscano al patto federativo; quanto meno nel senso di esprimere un meditato parere, da sottoporre all'Assemblea;

- comporre, su richiesta delle parti, le vertenze che insorgessero fra associati su questioni inerenti alla vita associativa;

- istruire e condurre i processi disciplinari, secondo le procedure statutarie e regolamentari, con facoltà d'irrogare sanzioni per le infrazioni minori (richiamo, monito, sospensione);

- istruire, nelle debite forme, i processi disciplinari per quelle infrazioni maggiori che possono comportare radiazione o espulsione, con facoltà di proporre l'irrogazione di tali sanzioni all'Assemblea.

- esprimere in Assemblea, su richiesta del Consiglio, un parere motivato sulla proposta di esclusione di un'associazione federata.

Art. 46 (Natura e funzioni del Presidente Onorario)

Il Presidente Onorario è, per l'importanza dei suoi studi e/o del suo operato, un illustre personaggio del campo psicoanalitico o delle discipline contermini, apprezzato altresì per la sua lunga esperienza e per la sua personale saggezza. OPIFER si rivolge alle sue competenze intellettuali e alle sue qualità morali per averne consiglio e ispirazione.

In particolare il Presidente dell'Associazione, ferme restando le sue responsabilità istituzionali, cercherà consiglio nel Presidente Onorario per le decisioni di speciale

importanza. Del contenuto di tali consultazioni il Presidente dell'Associazione darà notizia al Consiglio Direttivo.

Al Presidente Onorario compete altresì, se l'accetta, la carica di Presidente del Collegio dei Probiviri.

Art. 47 (*Designazione e durata del Presidente Onorario*)

La scelta del Presidente Onorario compete al Consiglio Direttivo, che formula un invito personale in tal senso. Il destinatario dell'invito viene designato a maggioranza assoluta, anche al di fuori della cerchia associativa. L'assunzione della carica si perfeziona con l'assenso formale della persona invitata ad assumerla.

Salvo dimissioni del titolare, la carica di Presidente Onorario ha durata illimitata ed è, ovviamente, esente da quote associative.

Art. 48 (*Sezioni periferiche*)

L'eventuale creazione di sezioni periferiche, intese a coordinare le attività comuni degli associati locali, può essere regolamentata a parte, allorché il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Tale regolamentazione deve garantire alle sezioni periferiche la massima autonomia compatibile con lo Statuto e con gli altri Regolamenti.

Titolo IV

PATRIMONIO E BILANCI

Art. 49 (*Patrimonio*)

Il patrimonio di OPIFER è costituito:

- a) dalle quote associative versate dagli associati all'atto dell'iscrizione e annualmente per gli importi determinati dal Consiglio Direttivo;
- b) dai proventi delle attività sociali e statutarie;
- c) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, contributi di Enti pubblici o privati, liberalità di qualunque natura pervengano a OPIFER;
- d) dal fondo di riserva, costituito dalle somme accantonate a qualunque titolo finché non siano erogate.

Art. 50 (*Bilanci*)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla conclusione di ogni esercizio sociale sarà cura del Tesoriere redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'attenzione previa del Consiglio Direttivo e poi, quanto prima, all'approvazione dell'Assemblea.

Modalità e termini analoghi valgono per il bilancio preventivo.

Al fine di non vincolare eccessivamente l'attività degli organi di governo dell'Associazione, il bilancio preventivo può essere meno dettagliato di quello consuntivo.

Art. 51 (*Rapporti economici fra associati*)

Eventuali rapporti economici fra membri di OPIFER, in quanto attengano alla sfera privata e professionale di ognuno, non riguardano l'Associazione, né la sua contabilità, né il suo bilancio.

I rapporti economici fra OPIFER e singoli membri possono essere meglio determinati a livello regolamentare.

Titolo V

MODIFICHE DI STATUTO

Art. 52 (*Modifiche di Statuto: limiti e condizioni*)

Il presente Statuto può subire modifiche, alla sola condizione che queste non stravolgano completamente le finalità associative.

In ordine alle modifiche di Statuto delibera l'Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 53 (*Modifiche di Statuto: iter procedurale*)

Le modifiche dello Statuto possono essere messe all'ordine del giorno dell'Assemblea:

- dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata;
- da un quarto almeno dei membri ordinari, con lettera motivata al Presidente.

L'effettiva immissione all'ordine del giorno presuppone, per ogni modifica, la presentazione da parte dei proponenti di un testo alternativo al testo vigente. L'Assemblea rimane libera di emendare il testo alternativo, prima di approvarlo o respingerlo.

Al fine di permettere a tutti coloro che compongono l'Assemblea una decisione meditata, sia il testo proposto in alternativa, sia le motivazioni che lo accompagnano devono essere allegati alla lettera di convocazione.

Le modifiche così approvate entrano immediatamente in vigore, senza attendere la loro registrazione nelle debite forme.

Titolo VI

SCIoglimento E IMPREVISTI

Art. 53 bis (*Situazioni eccezionali*)

Nel caso eccezionale di simultanea vacanza delle cariche di Presidente e Vice-Presidente, se e solo se non risulti possibile la *prorogatio*, tutti i poteri tornano all'Assemblea, che può essere convocata – allo scopo di risolvere la crisi in atto – da un comitato estemporaneo di tre o più associati.

Art. 54 (*Scioglimento dell'Associazione*)

La durata di OPIFER s'intende illimitata, salvo scioglimento formale.

Lo scioglimento dell'Associazione è solo possibile con procedure analoghe a quelle stabilite per le modifiche di Statuto. La delibera di scioglimento contestualmente nomina un liquidatore.

Il patrimonio al netto risultante dalla liquidazione sarà preferibilmente destinato a scopi congrui con le finalità istitutive dell'Associazione e/o secondo le disposizioni delle competenti autorità.

Art. 55 (*Clausola di rinvio*)

Per quanto non previsto dal presente Statuto né dai Regolamenti si fa riferimento alle norme generali del Codice Civile in materia di associazioni, nonché ai principi generali ed alle consuetudini del diritto assembleare.

NORME TRANSITORIE E FINALI

I. (Preambolo)

Al presente Statuto sarà premesso un Preambolo, che dichiara in maniera discorsiva e più dettagliata le ragioni storiche, teoriche e pratiche, che presiedono alla nascita di OPIFER e che ne ispirano l'azione.

Il Preambolo sarà congruo con la lettera e con lo spirito dello Statuto.

Per l'approvazione e per la modifica del Preambolo valgono le stesse regole vigenti per le modifiche di Statuto.

II. (Limiti temporali degli organi inaugurali)

Il Presidente e il Consiglio Direttivo insediati con l'Atto Costitutivo rimangono in carica non più di sei mesi.

La presidenza *pro tempore* tenuta durante questo periodo non va computata ai fini delle successive rielezioni dello stesso Presidente.

III. (Attivazione del Collegio dei Revisori)

Date le dimensioni presumibilmente modeste dei primi bilanci, al fine di evitare spese superflue e soverchie complicazioni, l'attivazione del Collegio dei Revisori dei Conti, formalmente previsto in questo Statuto, rimane sospesa finché il Consiglio Direttivo non ne abbia ravvisato l'effettiva necessità.

Pertanto, l'attivazione di questo Collegio può venire deliberata in qualunque momento da parte dell'Assemblea, anche contro il parere del Consiglio Direttivo, purché non implichi pagamenti a terzi.

Qualora l'attivazione (da chiunque deliberata) implichi oneri di bilancio, essa non diviene esecutiva che dopo l'iscrizione nel bilancio preventivo e l'approvazione di questo.

IV. (Attivazione del Collegio dei Probiviri)

Sarà cura dell'Assemblea attivare al più presto il Collegio dei Probiviri ed approvare un Regolamento di Garanzia. Fino a quel momento le funzioni del Collegio saranno esercitate dal Presidente con equità e secondo le consuetudini, salvo ratifica dell'Assemblea.

V. (Regolamento di Garanzia)

Sarà compito del Consiglio Direttivo, d'intesa col Collegio dei Probiviri, produrre un Regolamento di Garanzia da sottoporre al voto dell'Assemblea. Tale Regolamento

conterrà una più precisa determinazione delle infrazioni, delle sanzioni e delle procedure, con particolare riguardo alle modalità di avvio e ai termini temporali dell'azione disciplinare, nonché alle garanzie che devono accompagnarla.

VI. (Regolamento di ammissione, Regolamento contabile, Regolamento delle attività periferiche e altri Regolamenti facoltativi)

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio Direttivo produrrà pure un Regolamento di ammissione per meglio determinare requisiti e modalità d'ingresso in OPIFER di nuovi associati, nonché un Regolamento contabile ed eventualmente un Regolamento delle attività periferiche.

Tutti i Regolamenti, su questi ed altri argomenti, saranno proposti dal Consiglio Direttivo alla votazione dell'Assemblea. Con la stessa procedura saranno approvate le modifiche di Regolamento. Nessuna norma regolamentare può confliggere con le norme statutarie.

